

Codice deontologico per i componenti degli organi nominati dalla Banca d'Italia, quale autorità di vigilanza o di risoluzione, che operano nell'ambito delle misure di intervento precoce o delle procedure di gestione delle crisi, relative alle banche e agli altri intermediari finanziari vigilati (di seguito tutti indicati come "organi delle procedure" o "organi")

I. Regole generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Codice individua valori e principi fondamentali e stabilisce regole deontologiche per i componenti degli organi nominati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle misure di intervento precoce (gestione provvisoria, amministrazione straordinaria, temporaneo affiancamento) o delle procedure di gestione delle crisi (liquidazione coatta amministrativa, risoluzione) di banche e di intermediari finanziari.
2. L'osservanza dei precetti contenuti nel presente Codice assume particolare rilievo per la delicatezza delle funzioni svolte dagli organi delle procedure, che coinvolgono rilevanti interessi economici e sociali connessi al settore bancario e finanziario, e per il ruolo e l'indipendenza delle Autorità di vigilanza e di risoluzione nell'ordinamento nazionale ed europeo.

Art. 2

Valori e principi fondamentali

1. I componenti degli organi delle procedure ispirano la propria condotta a dignità, lealtà e correttezza.
2. Nello svolgimento delle funzioni, rispettano i principi di indipendenza, imparzialità, riservatezza e disinteresse personale.
3. Consapevoli della natura pubblica delle funzioni svolte e del rilievo dei propri compiti e responsabilità, essi tengono comportamenti tali da salvaguardare la reputazione della Banca d'Italia e dei sistemi di tutela dei depositanti e degli investitori nonché la fiducia dell'opinione pubblica nei loro confronti.

Art. 3

Rapporti con i terzi

1. Nei confronti dei soci, degli ex esponenti aziendali, dei clienti e dei dipendenti degli intermediari sottoposti a procedure e dei terzi in genere, i componenti degli organi tengono un comportamento professionale e corretto. Respingono ogni indebita pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta a influire sui modi e sui tempi di svolgimento delle funzioni.
2. Gli organi evitano di conferire incarichi non necessari e nella scelta di professionisti e società di consulenza si attengono ai principi di imparzialità, ragionevolezza, proporzionalità ed economicità.

3. Nei rapporti con i sistemi di garanzia dei depositanti e con i fondi di garanzia degli investitori assicurano piena collaborazione nella prospettiva della soluzione della crisi e della tutela dei depositanti e degli investitori.

4. Fermi restando gli obblighi gravanti sui commissari, anche nella loro qualità di pubblici ufficiali, in forza delle pertinenti disposizioni di legge, essi prestano alle autorità pubbliche ogni utile collaborazione. Con le prescritte autorizzazioni della Banca d'Italia, avviano ogni iniziativa utile per il risarcimento dei danni nei confronti dei responsabili aziendali.

Art. 4

Doveri nello svolgimento dell'incarico

1. I componenti degli organi delle procedure svolgono le proprie funzioni con diligenza, professionalità e tempestività, prestano il proprio servizio con impegno attivo e costante, dedicandovi la cura e il tempo necessari, in modo da favorire la funzionalità, l'efficacia e l'efficienza della procedura.

Art. 5

Prudenza e proporzionalità nell'impiego delle risorse

1. I componenti degli organi delle procedure si adoperano affinché i mezzi, le strutture e le risorse disponibili siano impiegati con prudenza e proporzionalità, in modo da perseguire la soluzione della situazione di difficoltà, contenendone i costi.

Art. 6

Riservatezza e utilizzo di informazioni di ufficio

1. I componenti degli organi delle procedure non forniscono a terzi informazioni sul contenuto delle attività in corso e in merito alle prospettive dell'azienda se non nelle forme indicate dalla Banca d'Italia. Essi non utilizzano indebitamente, a vantaggio proprio o di terzi, le informazioni di cui dispongono in ragione delle funzioni svolte.

2. I commissari forniscono dati, informazioni e documenti relativi alla procedura a coloro che ne abbiano titolo nel rispetto dei vincoli di legge.

3. I commissari vigilano affinché il dovere di riservatezza sia rispettato anche da consulenti, dipendenti e collaboratori.

Art. 7

Rapporti con i mezzi di informazione

1. Nei rapporti con la stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, gli organi non sollecitano la pubblicità delle funzioni da loro svolte. Essi si astengono dall'esprimere pubblicamente giudizi su specifici aspetti sui quali l'Autorità si deve pronunciare e, in genere, opinioni che possano pregiudicare il regolare andamento della procedura.

2. I commissari concordano con la Banca d'Italia comunicati stampa e altre informative al pubblico.

3. Nel rilasciare dichiarazioni e interviste, o nella pubblicazione di lavori scientifici, aventi a oggetto informazioni non riservate gli organi delle procedure tengono sempre presente il ruolo da essi ricoperto.

II. Indipendenza, imparzialità, correttezza

Art. 8

Indipendenza

1. I componenti degli organi delle procedure garantiscono e difendono lo svolgimento indipendente delle proprie funzioni.
2. Nell'assunzione delle decisioni, respingono eventuali pressioni indebite ed evitano di creare o di fruire di situazioni di privilegio, ispirandosi a criteri di trasparenza.
3. Non accettano incarichi né espletano attività in grado di compromettere il pieno e corretto svolgimento delle proprie funzioni ovvero che, per la natura, la fonte o le modalità di conferimento, possano comunque condizionarne l'indipendenza o comportare un danno all'immagine della procedura.

Art. 9

Imparzialità

1. I componenti degli organi delle procedure operano con imparzialità ed evitano trattamenti di favore. A tal fine, non intrattengono con soggetti coinvolti o interessati dall'attività svolta rapporti tali da poter compromettere la propria autonomia di giudizio o comunque da vulnerare la propria imparzialità.
2. Assicurano che nell'esercizio delle funzioni la propria immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita e valutano con massimo rigore la ricorrenza di situazioni di conflitto di interessi anche solo potenziale o apparente.
3. Un conflitto di interessi si configura allorché gli organi hanno, anche indirettamente, un interesse privato o personale che possa influire o sembri influire sulla loro imparzialità e obiettività nell'assolvimento dei compiti ad essi assegnati.

Art. 10

Correttezza

1. I componenti degli organi delle procedure tengono sempre un comportamento corretto e mantengono rapporti rispettosi della diversità dei ruoli svolti, collaborando con gli altri componenti degli organi per assicurare il migliore svolgimento della procedura.
2. Non si avvalgono del proprio ruolo per ottenere benefici o privilegi e non accettano, per sé e per altri, vantaggi, regali o altre utilità da parte di soggetti in qualsiasi modo interessati all'attività svolta.

III. La condotta nello svolgimento delle funzioni

Art. 11

La condotta nella procedura

1. I soggetti ritenuti idonei a svolgere le funzioni di componente degli organi delle procedure forniscono alla Banca d'Italia tutti gli elementi informativi richiesti per il conferimento dell'incarico. Qualora abbiano assunto l'impegno a dimettere cariche o a modificare situazioni potenzialmente di ostacolo, vi

provvedono senza ritardo. Prima di iniziare a svolgere le funzioni sottoscrivono per accettazione una copia del presente codice deontologico.

2. I componenti degli organi delle procedure si impegnano a dare immediata comunicazione scritta della eventuale perdita dei requisiti o della sopravvenienza di casi di conflitto di interessi, di incompatibilità o di inopportunità, anche relativi a specifici atti. Ove possibile, gli organi della procedura adottano misure atte a gestire adeguatamente le suddette situazioni; in mancanza, i componenti interessati danno la disponibilità a rinunciare all'incarico.

3. Ciascuno agisce con il massimo scrupolo e si impegna a raggiungere, nel rispetto della legge, dei termini e delle istruzioni e direttive della Banca d'Italia, il buon esito della procedura.

4. I componenti degli organi delle procedure improntano costantemente i rapporti con la Banca d'Italia a lealtà, trasparenza e collaborazione.

IV. Disposizioni finali

Art. 12

Continuazione dei doveri

1. I componenti degli organi delle procedure, nel corso del primo anno successivo alla conclusione della procedura o alla cessazione dell'incarico, non assumono presso l'intermediario interessato, l'eventuale cessionario o soggetto incorporante, o nell'ambito del rispettivo gruppo, incarichi di amministrazione, direzione e controllo.

2. Nello stesso periodo evitano di accettare incarichi di consulenza o posizioni lavorative che, per l'oggetto o altre circostanze, possano determinare situazioni di conflitto d'interesse rispetto al precedente ruolo svolto nella procedura conclusa.

3. I componenti degli organi delle procedure non utilizzano né diffondono informazioni riservate e privilegiate, al fine di trarre vantaggio per essi stessi o per altri, anche successivamente alla cessazione del loro mandato.

Art. 13

Vigilanza sull'applicazione del codice

1. La Banca d'Italia valuta le violazioni del presente Codice deontologico ai fini dell'esercizio del potere di revoca dell'incarico. Le disposizioni del Codice costituiscono, inoltre, criteri di riferimento per l'attuazione delle linee guida per la nomina degli organi delle procedure.

Art. 14

Norma di chiusura

1. I principi contenuti nel presente Codice hanno portata generale e devono trovare applicazione in tutti i comportamenti degli organi.

2. Il Codice viene pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.